Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 315 del 31 dicembre 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1958, n. **1100.**

Proroga con alcune eccezioni a non oltre il 31 dicembre 1961 dei dazi e delle norme temporanee stabiliti per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. **1101.**

Modificazioni al regime daziario temporaneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. **1102.**

Riduzioni daziarie, a partire dal 1° gennaio 1959, per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. **1103.**

Applicazione della prima riduzione daziaria prevista dal Trattato istituente la Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. **1104.**

Norme di applicazione del Trattato istituente la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1958, n. 1100.

Proroga con alcune eccezioni a non oltre il 31 dicembre 1961 dei dazi e delle norme temporanee stabiliti per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695, 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519; 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175; 26 febbraio 1958, numeri 67 e 81 e 31 agosto 1958, numeri 855 e 856, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n 2; 28 settembre 1956, n 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077, e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il regime daziario applicato in virtù delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'art. 5, dalla lettera *b*) alla lettera *g*), del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, nonchè gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogati, con le nuove aggiunte e modificazioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed all'allegata tabella, a non oltre il 31 dicembre 1961, salvo quanto disposto nel comma seguente e nel successivo art. 2.

La sospensione dell'applicazione dei dazi doganali di cui al decreto Presidenziale 13 dicembre 1957, n. 1171, concernente i macchinari e le attrezzature per la fabbricazione di prodotti rientranti nelle commesse per la difesa, cessa dall'aver vigore a decorrere dal 1° gennaio 1959. Restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite nei relativi provvedimenti le disposizioni previste nel decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 481, concernente la sospensione daziaria dello zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato esportato, e nel decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, modificato con il decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 218, concernente la sospensione daziaria per i macchinari e attrezzature per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1959 a non oltre il 30 giugno 1959 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa italiana 73.01-*c* 1);

b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa italiana 73.08-*a*-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils — escluse quelle produttrici di detti semiprodotti — che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;

c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 450 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — (voci della tariffa 73.13-*a*-1; 73.15 *b*-6-*alfa*-I).

Art. 3.

I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

Acetone (voce della tariffa n. 367 *a*-1-*alfa*-I; voci della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 29.13-*a*-1 *alfa*);

Beta-beta[1]-dicloroetiletere (voce della tarifia ex 365-*a*-1-*beta*; voce della nuova nomenclatura ex 29. 08-*a*-2);

Miscele di difenile e di ossido di fenile (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19);

Anidride silicica da utilizzare come supporto o come diluente di catalizzatori (voce della tariffa ex 292; voce della nuova nomenclatura ex 28.13-*g*);

Fluotantalato di potassio (voce della tariffa ex 353; voce della nuova nomenclatura ex 28.48);

Furfurolo (voce della tariffa ex 372 *a*; voce della nuova nomenclatura ex 29.35 *a*);

Fenilbetanaftilamina (voce della tariffa ex 370 *a*-2-*beta*-III-*A*; voce della nuova nomenclatura ex 29 22-*b*-2 *beta*-I);

Catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19),

Cloruro di etile (voce della tariffa ex 362-*b*-1-*beta*; voce della nuova nomenclatura ex 29.02 *a*-2);

Allumina (voce della tariffa ex 310 *a*; voce della nuova nomenclatura ex 28.20 *a*).

Colofonia disproporzionata (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38 08-*b* 2).

Art. 4.

L'agevolazione di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253, per la voce della tariffa doganale ex 370-*d*, (voce della nuova nomenclatura ex 29.23 *e* 2-*alfa*) è modificata come segue:

L'acido amminoundecanoico è ammesso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 4500 quintali, se destinato alla produzione di fibre tessili sintetiche, e di 1500 quintali, se destinato alla produzione di materie plastiche artificiali

Art. 5.

I materiali ferrosi, formanti oggetto del mercato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio doganale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio doganale le munizioni di guerra e gli altri residuati bellici ricuperati nel mare territoriale o extraterritoriale.

Gli esplosivi ricavati dalla disattivazione delle munizioni dovranno essere ceduti a ditte nazionali fabbricanti di prodotti esplosivi.

Art. 7.

La sospensione dell'applicazione del dazio doganale, prevista dal decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771, per l'importazione degli altri motori a pistoni, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini) e dei

materiali da trasporto e da comunicazione, è estesa agli stessi motori e materiali importati direttamente dal Corpo della Guardia di finanza.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1959 il dazio per i trattori a ruote, azionati da motori a combustione interna con cilindrata fino a 7000 cmc. (voce della tariffa ex 1218 *a*-1; voce della nuova nomenclatura ex 87.01-*b*-1-*alfa*) è ridotto al 26% (*) sul valore.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI — BO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — SPATARO

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 153 — RELLEVA

TABELLA

Numero e lettera della tariffa		Denominazione delle merci	Dazio sul valore %
13		Carni macellate, fresche anche refrigerate o congelate	
	a	bovine (voce della nuova nomenclatura 02 01-*a*-2) . . .	20 (*)
ex 268	*b*	1 *alfa*) Benzolo greggio . .	—
ex 268	*b*	1-*beta*) Benzolo raffinato Il benzolo greggio e il benzolo raffinato (voci della nuova nomenclatura ex 27 07-*a*-2-*alfa*, *beta*), destinati alla fabbricazione di altri prodotti o preparazioni, escluso comunque l'impiego come carburante o combustibile da soli o in miscela con altri prodotti petroliferi, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	—
ex 294	*b*	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi, non nominali . . . . L'acido solfammico (voce della nuova nomenclatura ex 28 13-*i*), destinato alla raffinazione elettrolitica del piombo, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	—
ex 315		Triossido di molibdeno . . . . . Il triossido di molibdeno (voce della nuova nomenclatura ex 28 28-*g*), destinato alla fabbricazione di ferro-leghe, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	—
ex 316	*c*	Ossido di vanadio (anidride vanadica) L'ossido di vanadio (voce della nuova nomenclatura ex 28 28-*i*), destinato alla fabbricazione di ferro-leghe, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	—
ex 362	*a*	5-*alfa*) Benzolo Il benzolo puro (voce della nuova nomenclatura ex 29 01-*e*-1), destinato alla fabbricazione di altri prodotti o preparazioni, escluso comunque l'impiego come carburante o combustibile da solo o in miscela con altri prodotti petroliferi, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
ex 73.12	*c*	5 *beta*) Nastri di ferro o di acciaio, altri, ramati . I nastri di ferro o di acciaio, dello spessore da mm 0,25 a mm 0,50, e della larghezza da mm 25 a mm 65 contenenti carbonio da 0,05% a 0,13%, manganese da 0,3% a 0,5%, fosforo e zolfo nella misura massima rispettiva di 0,04% e di 0,05%, laminati a freddo, ramati, destinati alla fabbricazione di tubi a doppia parete, sono ammessi all'importazione al dazio del 13% (*) sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	

Il Ministro per le finanze
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. **1101**.

Modificazioni al regime daziario temporaneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38;

28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519; 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175; 26 febbraio 1958, numeri 67 e 81; 31 agosto 1958, numeri 855 e 856; 26 dicembre 1958, n. 1100 e 26 dicembre 1958, n. 1105, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1961 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dal l'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale per alcuni prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n 1077, e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, si applicano:

a) il dazio del 5 % (*) sul valore per le masse positive per accumulatori a base di idrossido di nichelio e di grafite (voce della tariffa doganale ex 389, voce della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 38.19);

b) il dazio del 12 % (*) sul valore, senza limiti di contingenti, per i pannelli, lastre, blocchi e simili, di legno e prodotti vegetali diversi, sfibrati, di segatura e di trucioli di legno, agglomerati con o senza resine naturali o artificiali o con o senza altri leganti organici, porosi per isolamento (voce della tariffa ex 546; voce della nuova nomenclatura ex 48.09, ex 48.18-*b*);

c) il dazio del 12 % (*) sul valore per le taglia-ribobinatrici automatiche per carta o cartone, con larghezza di luce superiore a metri 2,60 fino a metri 3,60 e con velocità di lavoro superiore a metri 500 per minuto primo (voce della tariffa ex 1096, voce della nuova nomenclatura ex 84.33 *a*).

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1959 a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati.

Art. 3.

Il regime daziario stabilito per i prodotti di cui ai precedenti articoli rimarrà in vigore anche dopo l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvato con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105, e sostituisce il regime daziario temporaneo per gli stessi prodotti attualmente in vigore, riportato nella suddetta tariffa.

Art. 4.

I quantitativi di frumento, che risultano arrivati nel territorio doganale dello Stato entro il 31 dicembre 1957, per essere importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonchè dei prodotti secondari e dei sottoprodotti della macinazione, esportati entro la stessa data, e che non poterono beneficiare delle disposizioni stabilite dal decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279, modificato con il decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 656, in quanto entro tale data non furono espletate le formalità previste per il reintegro, sono ammessi al beneficio di cui ai decreti Presidenziali sopraindicati, purchè le operazioni doganali si compiano non oltre il 31 marzo 1959.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI — FERRARI AGGRADI — BO — COLOMBO — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 155. — RELLEVA

TABELLA

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n 442 e successive aggiunte e modificazioni	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
note ad ex 10.03, ex 11 02-*b*-1	nota ad ex 95 *b*	Orzo destinato alla produzione di malto nei limiti di un contingente annuo di 250 000 quintali	6 — (*)
nota ad ex 10.05-*b*	nota ad ex 97 *b*	Granturco, altro, non atto all'alimentazione, destinato per usi industriali	3 — (*)
12.01	110	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:	
a	*a*	semi di arachide	7,20 (*)
e	*e*	semi di ricino (di catapuzia, di crotontiglio)	4,50 (*)
g	*g*	semi di senapa	9 — (*)
h	*h*	semi di colza, di ravizzone (di navoni, di rapa, di romolacci o ravanelli)	9 — (*)
i	*i*	semi di papavero	9 — (*)
l	*l*	semi di cotone	9 — (*)
m	*m*	semi di sesamo	7,20 (*)
n	*n*	semi di canapa	9 — (*)
o	*o*	semi di girasole (di cocomeri, di melone, di zucca)	9 — (*)
p	*p*	semi non nominati	9 — (*)
55.02	663	Linters di cotone:	
b	*b*	lavati, sgrassati, depurati o imbianchiti, in falde o in foglio	5 — (*)
	528	Legno squadrato con l'ascia o con l'accetta, o spianato con l'ascia, con l'accetta o con la pialla, non nominato nè compreso altrove.	
	a	comune:	
		1) di conifere	
44.04-*b*-1-*alfa*-I		*beta*) di altra specie	3 — (*)

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di *Bruxelles*	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
		2) altro:	
		beta) di altra specie:	
44.04-*b*-1-*beta*-I-*aa*		I) di faggio, castagno e pioppo	5 — (*)
44.04-*b*-1-*beta*-I-*bb*		II) di altre essenze	5 — (*)
44.04-*b*-2-*alfa*	*b*	fino	3 — (*)
	529	Legno segato per il lungo, non nominato nè compreso altrove	
	a	comune:	
ex 44.04-*b*-1-*alfa*-II ex 44.05-*c*-1-*alfa*		ex 1) di conifere (escluso quello Douglas fir ecc.)	7 — (*)
ex 44.04-*b*-1-*beta*-II-*aa* 44.05-*c*-1-*beta*		ex 2) di faggio, castagno e pioppo (esclusi i listelli a sezione quadrata, ecc.)	8,50 (*)
44.04-*b*-1-*beta*-II-*bb* 44.05-*c*-1-*gamma*		3) di altre essenze	8,50 (*)
44.04-*b*-2-*beta* 44.05-*c*-2	*b*	fino	8 — (*)
	495	Pelli da pellicceria (comprese le code), crude, fresche o secche:	
43.01-*a*	*a*	fini	7 — (*)
	926	Rame greggio, metalline cuprifere e rottami di rame:	
	a	rame greggio.	
74.01-*b*-1		1) da fusione e da affinazione (rame da cementazione)	esente
74.01-*b*-2 74.06-*a*		2) raffinato in pani, lingotti, placche, catodi, anodi, graniglia e polvere non impalpabile	esente
74.01-*a*	*b*	metalline cuprifere	esente
74.01-*c*	*c*	torniture, limature, ed altri cascami di lavorazione, e rottami di vecchi lavori	esente
	946	Matte, nichelio greggio e sue leghe, rottami di nichelio e sue leghe:	
75.01-*b* 75.05-*a*	*b*	lingotti, catodi, anodi, rondelle, cubi, pallottole e granelli	esente
75.01-*c*	*c*	torniture, limature ed altri cascami di lavorazione, rottami di vecchi lavori	esente
	989	Stagno greggio e sue leghe; rottami di stagno e sue leghe:	
	a	in pani, lingotti, piastre, bacchette o granelli:	
80.01-*a*-1		1) non in lega con altri metalli	esente
80.01-*a*-2		2) in lega con altri metalli	esente
	997	*Tungsteno (wolframio)*:	
	a	greggio o in rottami:	
81.01-*a*-1		1) in polvere	esente
81.01-*a*-2 81.01-*b*		2) in massa, in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori	esente
	998	Molibdeno:	
	a	greggio e in rottami:	
81.02-*a*-1		1) in polvere	esente
81.02-*a*-2 81.02-*b*		2) in massa, in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori	esente
	999	Tantalio e sue leghe:	
	a	greggio e in rottami:	
81.03-*a*-1		1) in polvere	esente
81.03-*a*-2 81.03-*b*		2) in massa, in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori	esente
	1002	Cromo.	
81.04-*c*-1	*a*	greggio e in rottami	esente
	1004	Vanadio:	
81.04-*e*-1	*a*	greggio e in rottami	esente
	1005	Bismuto e sue leghe:	
81.04-*f*-1	*a*	greggio e in rottami	esente
	1008	Titanio:	
81.04-*h*-1	*a*	greggio e in rottami	esente

Il Ministro per le finanze
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 1958, n. 1102.

Riduzioni daziarie, a partire dal 1° gennaio 1959, per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 21 dicembre 1952, n. 2387, 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519; 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 1175; 26 febbraio 1958, numeri 67 e 81; 31 agosto 1958, numeri 855 e 856; 26 dicembre 1958, n. 1100, e 26 dicembre 1958, n. 1105, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1961 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, numero 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo Annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi Annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo Annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi Annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale per alcuni prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077, e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1959 fino a contraria disposizione, sono sospesi, per i prodotti compresi nelle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro per le finanze, i relativi dazi temporanei attualmente in vigore e si applicano i dazi indicati nelle stesse tabelle a fianco di ciascun prodotto.

I dazi indicati nelle suddette tabelle rimarranno in vigore anche dopo l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, approvato con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI — FERRARI AGGRADI — BO — COLOMBO — SPATARO

Visto, il Guardasigilli GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n* 156 — RELLEVA

TABELLA *A*

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
05 02-*b*	35-*b*	3,60 (*)	
05 03-*b*	ex 35-*bis*-*b*	3,60 (*)	Solo per quelli fissati su supporto e per quelli arricciati, imbianchiti, tinti o altrimenti preparati.
05 07-*a*	40-*c*	8,10 (*)	
05 07-*b*-1-*alfa*	40-*a*-1	6,30 (*)	
05 07-*b*-1-*beta*	40-*a*-2	9 — (*)	
05.07-*b*-2	ex 40-*b*	10,80 (*) 8,10 (*)	Solo per piume di struzzo greggie.
05 07-*c*	40-*d*	11,70 (*)	
05.14-*a*	50-*a*	2,70 (*)	
09 03	81	450 — (*) a kg.	
13 01-*a*-2	119-*a*-2	2,70 (*)	
13.01-*b*-2	119-*b*-2	2,70 (*)	
13 01-*c*-1-*beta*	119-*c*-1-*beta*	2,70 (*)	
13 01-*c*-2-*beta*	119-*c*-2-*beta*	2,70 (*)	
13.01-*c*-3-*beta*	119-*c*-3-*beta*	2,70 (*)	
13.02-*b*-2	121-*b*	2,70 (*) 3,60 (*)	Solo per gomma Kauri.
13.02-*b*-3-*beta*	121-*c*-2	3,60 (*)	
13 02-*c*	122	3,60 (*)	
13.03-*b*-2	123-*a*-2	11,70 (*)	
ex 13 03-*a*-4	ex 124-*d*	3,60 (*)	Solo per estratto acquoso di quassia amara.
13 03-*a*-3	124-*f*	3,60 (*)	
13.03-*a*-11	124-*n*	3,60 (*)	
14.01-*a*-3	125-*a*-2	3,60 (*)	
14.01-*a*-2	ex 125-*c*-3	9 — (*)	
14.01-*b*-2	125-*b*-2	3,60 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
14.01-*b*-3	ex 125-*c*-3	9 — (*)	
14.01-*b*-4	125-*b*-3	10,80 (*)	
14.01-*c*-2	125-*c*-2	3,60 (*)	
14 01-*c*-3	125-*c*-3	9 — (*)	
14.01-*e*	125-*e*	3,60 (*)	
14.02-*a*	126-*a*	3,60 (*)	
14.02-*b*	126-*b*	11,70 (*)	
14.03-*b*	127-*b*	3,60 (*)	
14.05-*c*-2	129-*b*	3,60 (*)	
15.06-*a*-2	136	8,10 (*)	
15.06-*c*	138	8,10 (*)	
15 09	144	11,70 (*)	
15.10-*b*-1	145-*a*	12 — (*)	
15.11-*a*	146-*a*	4,50 (*)	
15.11-*b*	146-*b*	11,70 (*)	
15.14	149	14,40 (*)	
15.15-*a*	150-*a*	4,50 (*)	
ex 17.04-*b*-3	ex 165	25 — (*)	Solo per la gomma da masticare.
19.02-*a*-3	172-*c* / ex 165	25 — (*)	
19.02-*b*	ex 171-*b*	25 — (*)	
19.05	ex 193-*b*	19,80 (*)	
ex 21.03-*a*-1	ex 110-*g*	9 — (*)	Solo per farina di senapa non preparata, in confezioni di più di un kg.
21.03-*a*-2	187-*a*	10,80 (*)	Solo per farina di senapa, altra.
21.06-*a*-2	190-*a*-2	17 — (*)	Solo per lieviti naturali in compresse, cubi e simili, oppure in confezioni immediate di contenuto netto fino a kg 1,200.
		16,20 (*)	Lieviti naturali in altre presentazioni.
21.07-*a*	186-*b*	27,90 (*)	
21.07-*b*	ex 80	45 — (*) col minimo di lire 405 (*) per Kg netto	
21.07-*c*	ex 81	450 — (*) per Kg. netto	
22.01-*b*	194-*b*	9 — (*)	
25.05-*c*	222	3,60 (*)	
25.06-*a* / 25.07-*b*-3-*alfa*	223-*b*	5,40 (*)	
25.06-*b*	223-*a*	3,60 (*)	
25.07-*b*-4	224-*d*	3,60 (*)	
25.07-*b*-5	224-*e*	3,60 (*)	
25.07-*a*-2	257-*b*	3,60 (*)	
25.09-*a*-2	ex 412-*b*	11,70 (*)	
25.09-*a*-2-I	ex 412-*b*-I	8 — (*)	
25.09-*a*-II	ex 412-*b*-II	11,70 (*)	
25.09-*b*-2	ex 412-*n*	10,80 (*)	
25.11-*b*-1	ex 345-*b*	11,70 (*)	
25.11-*b*-2	228	8,10 (*)	
25.13-*a*	ex 438-*b*	14,40 (*)	
25.13-*b*-1-*beta*	231-*b*	8,10 (*)	
25.13-*b*-2-*beta*	232-*b*	5,40 (*)	
ex 25.13-*b*-3-*beta*	ex 233-*b*	5,40 (*)	Solo per il granato.
25.13-*b*-4-*alfa*	230	8,10 (*)	
25.14-*a*	334-*b*	3,60 (*)	
25.17-*a*	ex 389	11,70 (*)	Solo per il tarmacadam.
25.18-*a*-1	240-*b*	4,50 (*)	
25.18-*b*	ex 389	11,70 (*)	
25.19-*b*-1	242-*a*	3,60 (*)	
25.19-*b*-2	242-*b*	13,50 (*)	
25 20-*a*	244	3,60 (*)	
25 22	247	4,50 (*)	
25.23	248	14,40 (*)	
25.25-*a*-2	ex 1323-*a*	3,60 (*)	
25.25-*d*	ex 278-*b*	8,10 (*)	
25.27-*a*	249-*b*	8 — (*)	
25.28	254	3,60 (*)	
25.31-*d*	255	8,10 (*)	
25.32-*c*	260-*a*	8,10 (*)	
25.32-*e*	ex 261-*f*	3,60 (*)	
27.03-*b*	—	3,60 (*)	
27.04-*a*-1	—	13,50 (*)	
27.04-*c*	—	13,50 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
27.05	—	8,10 (*)	
27 06	267	4,50 (*)	
ex 27.07-*a*-1	ex 268-*a*	8,10 (*)	Esclusi quelli che distillano per il 90 % in volume o più, fino a 200 C°.
27.07-*a*-2-*beta*	268-*b*-1-*beta*	14,40 (*)	
27.07-*a*-6-*alfa*	268-*b*-5-*alfa*	10,80 (*)	
27.07-*a*-3-*beta*	268-*b*-2-*beta*	9 — (*)	Solo per la naftalina raffinata destinata alla fabbricazione dei colori organici sintetici, degli acceleranti per l'industria della gomma e della anidride ftalica.
		16,20 (*)	—
27.07-*a*-4-*alfa*	268-*b*-3-*alfa*	4 — (*)	
27 07-*a*-4-*beta*	268-*b*-3-*beta*	8,10 (*)	
27.07-*a*-5-*alfa*	268-*b*-4-*alfa*	9 — (*)	
27 07-*a*-5-*beta*	268-*b*-4-*beta*	13,50 (*)	
27 08-*a*	269	8,10 (*)	
27 08-*b*	270	2,70 (*)	
27.09-*b*-1	271-*a*-1-*alfa*	14,40 (*)	
27 09-*b*-2	271-*a*-1-*beta*		
27 09-*d*	271-*a*-3		
27 13-*b*-1	277-*a*	3,60 (*)	
27 13-*b*-2	277-*b*	11,70 (*)	
27 14-*a*	275	8,10 (*)	
27 14-*b*	276	2,70 (*)	
27 14-*c*	ex 389	11,70 (*)	
27.14-*d*	ex 389	11,70 (*)	
27.15-*b*	278-*b*	8,10 (*)	
27.16-*a*	ex 422	14,40 (*)	
ex 27.16-*b*	ex 389	8,10 (*)	Solo per le composizioni impermeabili a base di asfalto di petrolio, ecc.
27.16-*b*	ex 389	11,70 (*)	
28.01-*a*	ex 280-*f*	10,80 (*)	
28 03-*b*	412-*a*-1-*beta*	11,70 (*)	
28 04-*a*	279	8,10 (*)	
28 04-*b*	ex 281	14,40 (*)	
28 04-*c*-1	280-*b*	9 — (*)	
28.04-*c*-2	280-*d*	16,20 (*)	
28.04-*c*-3	1007-*a*	11,70 (*)	
28.04-*c*-4	280-*e*	10,80 (*)	
ex 28.04-*c*-5	ex 280-*f*	10,80 (*)	
ex 28 05-*a*-2	ex 282-*a*-2	14,40 (*)	
28 05-*b*	282-*b*	11 — (*)	
28.05-*d*	282-*d*	6,30 (*)	
28 08	287	5,40 (*)	
28.09-*a*	288	15 — (*)	
28 10	289	16,20 (*)	
ex 28 11	ex 290	27,90 (*)	Esclusa l'anidride arsenica
28.13-*a*	283	14,40 (*)	
28 13-*b*	286	9 — (*)	
28.13-*c*	287-*bis*	11,70 (*)	
28.13-*g*	292	10,80 (*)	
ex 28-13-*i*	ex 294-*b*	12 — (*)	Solo per acido fluosilicico.
		11,70 (*)	Solo per acido solfidrico.
28.14-*a*-2	295-*a*	16,20 (*)	
ex 28 14-*a*-3	ex 295-*c*	14,40 (*)	
28 14-*b*	ex 361	16,20 (*)	
28 15-*a*	298-*b*	16,20 (*)	
28 15-*b*	298-*a*	11,70 (*)	
28 15-*c*	298-*c*	14,40 (*)	
28.16	299	15 — (*)	
28 17-*c*	ex 300-*b*	16,20 (*)	
28 18-*a*	303	12 — (*)	
28.18-*b*	304	11,70 (*)	
28.18-*c*	305	16,20 (*)	
ex 28 18-*d*	306	11,70 (*)	Solo per ossido e idrossido.
28 19-*a*	ex 307	14 — (*)	
28.20-*a*-*b*	310-*a*-*b*	11,70 (*)	
ex 28.20-*c*	ex 310-*c*	9 — (*)	Solo per quello destinato alla fabbricazione dei prodotti abrasivi finiti nei limiti del contingente.
28.20-*c*-1	ex 310-*c*-1	13,50 (*)	
28.20-*c*-2	ex 310-*c*-2	16,20 (*)	
28.21	311	22,50 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
28.22	312	14,40 (*) 15 — (*)	Solo biossido di manganesio.
28.23	313	14,40 (*)	
28.26	317	14,40 (*)	
28.27	320	18,90 (*)	
ex 28.28-*a*	302	11,70 (*)	Solo per ossido e idrossido
28.28-*b*	ex 307	13,50 (*)	
28.28-*c*	308	16,20 (*)	
28.28-*e*	312	14,40 (*)	
28.28-*l*	317	14,40 (*)	
ex 28.28-*m*	318	8,10 (*)	Solo per gli ossidi.
28.28-*o*-2	ex 361	16,20 (*)	
ex 28.28-*p*	ex 321	11,70 (*)	Solo per gli ossidi di germanio, per l'ossido di Berillio e per l'ossido di zirconio.
28.29-*a*-1	322-*a*	11 — (*)	
28.29-*a*-2	322-*b*	14,40 (*)	
ex 28.29-*b*	ex 323	12 — (*)	Esclusi i fluosilicati di sodio e di potassio.
28.30-*a*-1	324-*b*	16,20 (*)	
28.30-*a*-3	324-*c*	14,40 (*)	
28.30-*a*-4	324-*f*	11,70 (*)	
28.30-*a*-5	324-*l*	11 — (*)	
28.30-*a*-6	324-*m*	11,70 (*)	
28.30-*a*-7	324-*a*	14,40 (*)	
28.30-*a*-8	324-*e*	14,40 (*)	
28.30-*a*-9	324-*h*	10,80 (*)	
28.30-*a*-10	324-*i*	11,70 (*)	
28.30-*a*-12	324-*n*	5,40 (*) 12 — (*)	Solo per cloruri ferroso e ferrico. —
28.30-*b*-1	325-*b*	8,10 (*)	
28.30-*b*-2	325-*a*	16,20 (*)	
28.30-*b*-3	325-*c*	12 — (*)	
28.32-*a*	327-*a*	11,70 (*)	
28.32-*b*	327-*b*	16,20 (*)	
28.32-*c*	327-*c*	16,20 (*)	
28.35-*a*	332-*g*	14,40 (*)	
28.35-*b*	332-*d*	11,70 (*)	
28.35-*c*	332-*b*	14,40 (*)	
28.35-*d*	332-*c*	16,20 (*)	
28.35-*e*	332-*a*	14,40 (*)	
28.35-*g*	332-*f*	14,40 (*)	
28.35-*h*	332-*h*	15 — (*)	
28.36	333	18,90 (*)	
28.37-*a*	335	12 — (*)	
28.37-*b*	334	12 — (*)	
28.38-*a*-1	337-*m*	11,70 (*)	
28.38-*a*-3	337-*b*	14,40 (*)	
28.38-*a*-4	337-*f*	15 — (*)	
28.38-*a*-5	337-*n*	14,40 (*)	
28.38-*a*-6	337-*c*	16,20 (*)	
28.38-*a*-7	337-*a*	15 — (*)	
28.38-*a*-8	337-*d*	22,50 (*)	
28.38-*a*-9-*beta*	337-*e*-2	10,80 (*)	
ex 28.38-*a*-10	ex 337-*h*	10,80 (*)	Escluso quello di nichelio.
28.38-*a*-13	337-*i*	8,10 (*)	
ex 28.38-*a*-14	ex 337-*o*	12 — (*)	Solo per solfati doppi di rame e ammonio, o di rame e ferro; per solfato di cobalto e per solfato di titanio.
28.38-*b*-1	338-*a*	22,50 (*)	
28.38-*b*-2	338-*b*	15 — (*) 14,40 (*)	Solo per allume di potassio. —
28.38-*c*	339	16,20 (*)	
28.39-*a*	340	16,20 (*)	
28.39-*b*-1	341-*h*	16,20 (*)	
28.39-*b*-3	341-*b*	14,40 (*)	
28.39-*b*-4	341-*d*	16,20 (*)	
28.39-*b*-5	341-*e*	14,40 (*)	
28.39-*b*-7	341-*c*	16,20 (*)	
28.39-*b*-9	341-*i*	14,40 (*)	
28.40-*a*	342	15 — (*)	
ex 28.40-*b*-2	ex 343-*c*	16,20 (*)	
28.40-*b*-3	343-*b*	15 — (*)	
28.40-*b*-5	343-*d*	16,20 (*)	
28.41-*b*	344-*b*	18,90 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
28.42-*a*-1	345-*a*	16,20 (*)	
28.42-*a*-3	345-*l*	13,50 (*)	
28.42-*a*-4	345-*i*	16,20 (*)	
28 42-*a*-5	345-*e*	11,70 (*)	
28 42-*a*-6	345-*m*	14,40 (*)	
28.42-*a*-8	345-*g*	11,70 (*)	
28.42-*a*-9	345-*d*	16,20 (*)	
28.42-*a*-10	345-*h*	18,90 (*)	
28.42-*a*-11	345-*c*	16,20 (*)	
ex 28 42-*a*-12	ex 345-*n*	11,70 (*)	Solo per quelli di cobalto, di rame, di berillio.
28.42-*b*	347	14,40 (*)	
28 43-*a*-1	348-*a*-4	24,30 (*)	
28 43-*a*-2	348-*a*-5	24,30 (*)	
28 43-*a*-3	348-*a*-2	24,30 (*)	
28.43-*a*-4	348-*a*-1	16,20 (*)	
28 43-*a*-6	348-*a*-6	11 — (*)	
28.43-*b*-1	348-*b*	19,80 (*)	
28 43-*b*-4	ex 348-*e*	15 — (*)	
28 44-*a*	ex 361	16,20 (*)	
28 44-*b*	ex 348-*e*	14,40 (*)	
28 45-*a*	349-*a*	16,20 (*)	
28-45-*b*	349-*b*	16,20 (*)	
28.47-*a*-1	352-*a*-1	22,50 (*) 16,20 (*)	Solo per cromato di sodio.
28 47-*a*-2	352-*a*-3	16,20 (*)	
28 47-*a*-3	352-*a*-2	16,20 (*)	
28 47-*a*-4	352-*a*-4	16,20 (*)	
28.47-*b*-1	352-*b*-2	22,50 (*) col minimo di L. 31,20(*) per kilogrammo	
28 47-*b*-2	352-*b*-1	22,50 (*) col minimo di L 31 20(*) per kilogrammo	
28 47-*b*-3	352-*b*-3	16,20 (*)	
28 47-*c*	352-*c*	24,30 (*)	
ex 28.47-*d*	ex 352-*d*	11,70 (*)	Solo per vanadadi e zincati.
ex 28.48	ex 353	11,70 (*)	Solo per sali semplici e complessi degli acidi di selenio e di tellurio.
28 49-*b*-1-*gamma*	354-*a*-3	11,70 (*)	
28 49-*c*	ex 354-*d*	14,40 (*)	
28 49-*b*-1-*beta*	354-*a*-2	16,20 (*)	
28 49-*b*-2-*alfa*	354-*b*-1	6,30 (*)	
28 49-*b*-3-*alfa*	354-*c*-1	6,30 (*)	
ex 28.50	ex 354-*bis*-*c*	1,80 (*)	Solo per composti inorganici od organici, esclusi quelli previsti nelle liste A1-A2 Euratom.
28 53	356	8,10 (*)	
28,54	358	27 — (*)	
28 55-*a*	359-*a*	12 — (*)	
28 55-*b*	359-*d*	14,40 (*)	
28 55-*c*	359-*b*	14,40 (*)	
28 56-*a*	ex 360-*c*	13,50 (*)	
28 56-*b*	360-*a*	16,20 (*)	
28 56-*c*	360-*b*	19,80 (*)	
28 56-*d*	360-*d*	12 — (*)	
28 57	ex 361	16,20 (*)	
28 58-*d*	ex 361	16,20 (*)	
29 01-*d*-2	362-*a*-4-*beta*	19,80 (*)	
29 01-*e*-2	362-*a*-5-*beta*	16,20 (*)	
29 01-*e*-4	ex 362-*a*-5	16,20 (*)	
29 01-*e*-6	ex 362-*a*-5	8,10 (*)	
ex 29 02-*a*-13	ex 362-*b*-1-*csi*	18 — (*)	Solo per fluorurati e fluoroclorurati
29 02-*a*-1,2	362-*b*-1-*alfa*, *beta*	19,80 (*)	
29 02-*a*-3, 4, 10	362-*b*-1-*gamma*, *delta*, *cappa*	40,50 (*)	
29 02-*a*-9	362-*b*-1-*iota*	36 — (*)	
29 02-*b*-2	362-*b*-2-*beta*	36 — (*)	
29 02-*e*-6	362-*b*-5-*zeta*	19,80 (*)	
29 02-*e*-7	ex 362-*b*-5-*teta*	19,80 (*)	
29 03-*a*-3	362-*c*-1-*gamma*	17 — (*)	
29 03-*b*-2-*alfa*-IV	ex 456	19,80 (*)	
29 03-*b*-2-*alfa*-V	362-*c*-2-*beta*-I-*D*	15 — (*)	
29.03-*b*-2-*alfa*-VI	362-*c*-2-*beta*-I-*E*	16,20 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
29.03-*b*-2-*alfa*-VII	362-*c*-2-*beta*-I-*F*	18 — (*)	
29.03-*b*-2-*beta*	362-*c*-2-*beta*-II		
29.03-*c*	362-*d*-1	14,40 (*)	
29.03-*d*-2	362-*d*-2-*beta*	18 — (*)	
29.04-*a*-3	363-*a*-1-*beta*	18 — (*)	
ex 29.04-*a*-4	ex 363-*a*-1-*gamma*	16,20 (*)	Solo per alcool butilico terziario.
29.04-*a*-5	363-*a*-1-*delta*-II	20 — (*)	
29.04-*a*-6	363-*a*-1-*epsilon*	18 — (*)	
29.04-*a*-7	363-*a*-1-*zeta*	16,20 (*)	
ex 29.04-*a*-9	ex 363-*a*-1-*teta*	14,40 (*)	Solo per alcool allilico.
29.04-*b*-1	363-*a*-2-*alfa*	19 — (*)	
29.04-*b*-2	366-*d*-1-*alfa*	19,80 (*)	
29.04-*b*-3	ex 366-*d*-1-*beta*	19,80 (*)	
29.04-*b*-4	363-*a*-2-*gamma*	19 — (*)	
29.04-*b*-6	363-*a*-2-*epsilon*	24,30 (*)	
ex 29.04-*b*-7	ex 363-*a*-2-*zeta*	16,20 (*)	Solo per polialcoli altri.
29.05-*a*-1	363-*b*-1	22,50 (*)	
29.05-*a*-2	363-*b*-2	11,70 (*)	
29.05-*a*-4	363-*b*-4	18,90 (*)	
29.05-*a*-5	363-*b*-5	19,80 (*)	
29.05-*b*-1	363-*c*-1	24,30 (*)	
29.05-*b*-2	363-*c*-2	19,80 (*)	
29.06-*a*-2-*alfa*	364-*a*-2-*alfa*	18 — (*)	
29.06-*a*-2-*beta*	364-*a*-2-*beta*	18 — (*)	
29.06-*a*-2-*gamma*	364-*a*-2-*gamma*	18 — (*)	
29.06-*b*-1	364-*b*-1	18 — (*)	
29.06-*b*-2	364-*b*-2	18 — (*)	
29.06-*b*-3	364-*b*-3	18 — (*)	
29.06-*b*-4	364-*b*-4	18 — (*)	
29.06-*c*	364-*c*	18 — (*)	
29.07-*a*	364-*d*-1	18 — (*)	
29.07-*b*	364-*d*-2	18 — (*)	
29.07-*c*-1	ex 456	19,80 (*)	
29.07-*c*-2	ex 364-*d*-3	18 — (*)	
29.07-*d*	364-*d*-4	18 — (*)	
29.08-*a*-1	365-*a*-1-*alfa*	36 — (*)	
29.08-*b*	365-*b*	17 — (*)	
29.08-*c*-1	365-*c*-1-*alfa*	17 — (*)	
29.08-*c*-2	365-*c*-1-*beta*	19,80 (*)	
29.08-*c*-3	365-*c*-1-*gamma*	15 — (*)	
29.08-*c*-5	365-*c*-1-*epsilon*	24,30 (*)	
29.08-*c*-6	365-*c*-1-*zeta*	24,30 (*)	
29.08-*c*-7	365-*c*-1-*eta*	18,90 (*)	
29.08-*c*-8	365-*c*-1-*teta*	18,90 (*)	
29.08-*e*-1	365-*c*-2-*alfa*	24,30 (*)	
29.08-*e*-2	365-*c*-2-*beta*	22,50 (*)	
29.08-*f*	ex 376-*e*	18,90 (*)	
29.10-*a*	365-*c*-2-*gamma*	19,80 (*)	
29.10-*b*	366-*b*	19,80 (*)	
29.11-*a*-1-*alfa, beta*	366-*a*-1-*alfa*-I, II	19,80 (*)	
29.11-*a*-1-*eta*	366-*a*-1-*alfa*-VII	14,40 (*)	
29.11-*a*-2-*alfa*	366-*a*-1-*beta*-I	16,20 (*)	
29.11-*c*-2	366-*a*-3-*beta*	22,50 (*)	
ex 29.11-*c*-3	ex 366-*a*-3-*gamma*	16,20 (*)	Solo per aldeide al familcinnamica.
29.11-*c*-4	ex 366-*a*-3-*delta*	16,20 (*)	
29.11-*d*-1	366-*c*-1-*alfa*	16,20 (*)	
29.11-*e*-1, 2	366-*c*-2-*alfa*-*beta*	27,90 (*)	
29.11-*e*-3	366-*c*-2-*gamma*	19,80 (*)	
29.11-*e*-6	ex 366-*c*-2-*zeta*	17 — (*)	
29.12-*a*-1	ex 366-*d*-1-*beta*	19,80 (*)	
29.12-*a*-2	366-*d*-1-*gamma*	16,20 (*)	
29.12-*c*	366-*d*-3	16,20 (*)	
29.12-*e*	ex 366-*c*-2-*zeta*	16,20 (*)	
29.13-*a*-1-*alfa*	367-*a*-1-*alfa*-I	17 — (*)	
29.13-*b*-2	367-*a*-2-*beta*	16,20 (*)	
ex 29.13-*b*-3	ex 367-*a*-2-*gamma*	11,70 (*)	Solo per canfora naturale greggia.
29.13-*c*-2	367-*a*-3-*beta*	19,80 (*)	
29.13-*f*	ex 367-*b*	18 — (*)	
29.13-*g*-2-*beta*	367-*c*-2-*beta*	40,50 (*)	
29.13-*g*-2-*delta*	367-*c*-2-*delta*	16,20 (*)	
29.14-*a*-1-*alfa*	368-*a*-1-*alfa*-I	19 — (*)	
29.14-*a*-1-*beta*-I	368-*a*-1-*alfa*-II-*A*	19,80 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
29.14-a-1-beta-II	368-a-1-alfa-II-E	19 — (*)	
29 14-a-1-gamma	368-a-1-alfa-III	19 — (*)	
29 14-a-1-delta	368-a-1-alfa-IV	19,80 (*)	
29 14-a-3-beta-II	368-a-1-beta-II-B	19 — (*)	
29 14-a-3-beta-III	368-a-1-beta-II-C	14,40 (*)	
29-14-a-3-beta-IV	368-a-1-beta-II-D	18,90 (*)	
29 14-a-3-gamma-I,II	368-a-1-beta-III-A,B	21,60 (*)	
29 14-a-3-gamma-III	368-a-1-beta-III-C	20 — (*)	
29 14-a-3-gamma-IV	368-a-1-beta-III-D	21,60 (*)	
29 14-a-3-gamma-V	368-a-1-beta-III-E	19 — (*)	
29 14-a-3-gamma-VIII	368-a-1-beta-III-H	24,30 (*)	
29 14-a-3-gamma-IX,X	368-a-1-beta-III-I,L	19,80 (*)	
29 14-a-3-gamma-VI	368-a-1-beta-III-F	16,20 (*)	
29 14-a-7	368-a-1-zeta	40,50 (*)	
29 14-a-8-beta	368-a-1-eta-II	16,20 (*)	
29 14-a-9-gamma	368-a-1-teta-III	17 — (*)	
29 14-a-10-gamma	368-a-1-iota-III	16,20 (*)	
29 14-a-11-alfa	368-a-1-kappa-I	11 — (*)	
29 14-a-11-beta-I	368-a-1-kappa-II-A	16,20 (*)	
29 14-a-12-beta-I	368-a-1-lambda-II-A	16,20 (*)	
29 14-a-12-gamma	368-a-1-lambda-III	15 — (*)	
29 14-b-3-beta-I	368-a-2-gamma-II-A	17 — (*)	
29 14-c-1-beta	368-a-3-alfa-I-B	18,90 (*)	
29 14-c-1-gamma	368-a-3-alfa-I-C	17 — (*)	
29 14-c-1-delta-I	368-a-3-alfa-I-D-a'	19,80 (*)	
29 14-c-1-delta-II	368-a-3-alfa-I-D-b'	22,50 (*)	
29 14-c-1-delta-III	368-a-3-alfa-I-D-c'	16,20 (*)	
29 14-c-1-delta-IV	368-a-3-alfa-I-D d'	18,90 (*)	
29 14-c-1-delta-V	368-a-3-alfa-I-D-e'	19,80 (*)	
29 14-c-2	368-a-3-alfa-II	19,80 (*)	
29 14-c-5	368-a-3-alfa-V	17 — (*)	
29 14-c-7-alfa	368-a-3-alfa-VII-A	24,30 (*)	
29 14-c-7-beta	368-a-3-alfa-VII-B	22,50 (*)	
29 14-c-7-gamma-I,II	368-a-3-alfa-VII-C-a'	22,50 (*)	
29 14-c-7-gamma-III	368-a-3-alfa-VII-C-c'	19,80 (*)	
29 14-d-1-gamma	368-a-3-beta-I-C	19,80 (*)	
29 15-a-1	368-b-1-alfa	19 — (*)	
29 16-a-4-alfa	368-d-4-alfa	25,20 (*)	
29 16-a-4-beta-I	368-d-4-beta-I	16,20 (*)	
29 16-a-4-beta-II	368-d-4-beta-II	25,20 (*)	
29 16-a-4-gamma	368-d-4-gamma	22,50 (*)	
29 16-a-5	368-d-5	23 — (*)	
29 16-a-6	368-d-6	15 — (*)	
29 16-b-1	368-e-1	24,30 (*)	
29 16-c-2-alfa	368-f-2-alfa	24,30 (*)	
29 16-c-2-beta-I	368-f-2-beta-I	24,30 (*)	
29 16-c-gamma-I	368-f-2-gamma-I	27,90 (*)	
29 16-c-2-gamma-II	368-f-2-gamma-II	24,30 (*)	
ex 29 16-c-2-gamma-III	ex 368-f-2-gamma-III	27,90 (*)	Solo per salicilati di bornile, debile, citronellile, geranile.
ex 29.16-c-2-gamma-III	ex 368-f-2-gamma-III	24,30 (*)	Solo per amile, benzile.
29 16-c-3	368-f-3	24,30 (*)	
29 16-c-5-beta	368-f-5-beta	16,20 (*)	
29 16-c-6	368-f-6	17 — (*)	
ex 29.16-c-7	ex 368-f-7	14,40 (*)	Solo per acido gallico.
29.16-c-9	368-f-9	20,70 (*)	
29 16-c-10	368-f-11	19,80 (*)	
29 17-a	369-a-1	22,50 (*)	
29.17-b	369-a-2	17 — (*)	
29.18-a	ex 456	19,80 (*)	
29.18-b	369-b	16,20 (*) 17 — (*)	Solo per esanitromannite, nitroglicol, nitrato di dietileneglicol
29.19-a	369-c-1	19,80 (*)	
29 19-b	369-c-2	15 — (*)	
29.19-c	369-c-3	15 — (*)	
29.19-d	369-c-4	16,20 (*)	
29.19-e	369-c-5	19,80 (*)	
29.20-a	369-d-1	22,50 (*)	
29.22-a-1	370-a-1-alfa	18 — (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
29.22-a-2	370-a-1-beta	14 — (*)	
29.22-b-1-alfa-I	370-a-2-alfa-I-A	16,20 (*)	
29.22-b-1-alfa-II	370-a-2-alfa-I-F	20,70 (*)	
29.22-b-1-alfa-III	370-a-2-alfa-I-B	18 — (*)	
29.22-b-1-alfa-IV	370-a-2-alfa-I-C	18 — (*)	
29.22-b-1-alfa-V	370-a-2-alfa-I-D	16,20 (*)	
29.22-b-1-alfa-VI-VII	370-a-2-alfa-I-E,G	18 — (*)	
29.22-b-1-beta-I	370-a-2-alfa-II-A	16,20 (*)	
29.22-b-1-beta-II	370-a-2-alfa-II-B	18 — (*)	
29.22-b-1-gamma	370-a-2-alfa-III	16,20 (*)	
29.22-b-1-delta	370-a-2-alfa-IV	16,20 (*)	
29.22-b-2-alfa	370-a-2-beta-I	18 — (*)	
29.22-b-2-alfa-II	370-a-2-beta-II	18 — (*)	
29.22-b-2-beta-I	370-a-2-beta-III-A	20,70 (*)	
29.22-b-2-alfa-III	370-a-2-beta-III-B	18 — (*)	
29.22-b-2-beta-II	370-a-2-beta-IV	18 — (*)	
29.22-c-1	370-b-1-alfa	16,20 (*)	
29.22-d-1-alfa-beta	370-b-2-alfa-I II	18 — (*)	
29.22-d-1-gamma	370-b-2-alfa-III	18 — (*)	
29.22-d-2-alfa	370-b-2-beta-I	16,20 (*)	
29.22-d-2-beta	370-b-2-beta- II	18 — (*)	
29.22-d-2-gamma	370-b-2-beta-III	18 — (*)	
29.22-e	370-c	16,20 (*)	
29.23-a-1-beta	370-d-1-beta	16,20 (*)	
29.23-a-1-gamma, delta	370-d-1-delta, epsilon	22,50 (*)	
29.23-a-2	370-d-3	18 — (*)	
29.23-b-1	370-d-5-alfa	20,70 (*)	
29.23-b-2	370-d-5-beta	18 — (*)	
29.23-c-1	ex 370-d-2	16,20 (*)	
29.23-c-2	ex 370-d-4	18 — (*)	
29.23-d	ex 370-d-4	18 — (*)	
29.23-e-1-beta	376-c-2	19,80 (*)	
29.23-e-2-alfa	ex 370-d-2	16,20 (*)	
29.23-e-2-beta-I	370-d-6-alfa	16,20 (*)	
29.23-e-2-beta-II	370-d-6-beta	22,50 (*)	
29.23-e-2-beta-III	374-a-2-epsilon	18 — (*)	
29.23-e-2-beta-IV-aa	370-d-6-gamma-I	22,50 (*)	
29 23-e-2-beta-IV-bb	370-d-6-gamma-II	25,20 (*)	
29.23-e-2-beta-V	ex 370-d-6-epsilon	18 — (*)	
29.23-f-2-alfa	370-d-6-delta	20,70 (*)	
29.23-f-2-beta	370-d-6-epsilon	18 — (*)	
29.24-a	ex 370-d-1-epsilon	22,50 (*)	
29.24-b	370-d-1-gamma	18 — (*)	
29.24-c	370-e	17 — (*)	
29.25-a-1	371-a-1-alfa	17 — (*)	
29.25-a-3	371-a-1-gamma	18 — (*)	Solo per bromodietilacetilurea.
		19,80 (*)	
29.25-b-1-alfa	371-a-2-alfa-I	16,20 (*)	
29.25-b-1-beta	371-a-2-alfa-II	15 — (*)	Solo per dietildifenilurea (centralite)
		16,20 (*)	
29.25-b-2-alfa	371-a-2-beta-I	24,30 (*)	
29.25-b-2-beta	371-a-2-beta-II	32,40 (*)	
29.25-b-2-gamma	371-a-2-beta-III	19.80 (*)	
29.25-b-3	371-a-2-gamma	19,80 (*)	
29.25-b-4	371-a-2-delta	24,30 (*)	
29.25-b-5	371-a-2-epsilon	18 — (*)	
29.25-b-6	371-a-2-zeta	19,80 (*)	Compresa la dietilammino-dimetilacetanilide
29.26-a	371-b-1	16,20 (*)	
29.26-b-1	371-b-2-alfa	18,90 (*)	
29.26-c	371-b-3	18,90 (*)	Solo per esametilentetraammina pura F.U.
		22,50 (*)	
29.26-d	371-b-4	18,90 (*)	
29.26-e	ex 456	19,80 (*)	
29 26-f-1	371-b-5-alfa	19 — (*)	
29 28	370-f	18 — (*)	
29.29	371-e	17 — (*)	
ex 29.30	ex 371-f	14,40 (*)	Solo per tetrazene.
29 31-a-1	373-a-1-alfa	16,20 (*)	
29 31-d-e-f-g	373-a-4,5,6,7,	18,90 (*)	
29.31-i	373-a-9	19,80 (*)	
29.32-a-b	373-b-1-alfa-beta	19,80 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
29.34-*a*	373-*d*-1	40,50 (*)	
ex 29.35-*a*	ex 372-*a*	14,40 (*)	Solo per furfurolo e cumarone.
ex 29.35-*b*	ex 372-*b*	14,40 (*)	Solo per tiofene.
29.35-*c*-2	372-*c*-3	18 — (*)	
29.35-*c*-3	372-*c*-4	10,80 (*)	
29.35-*c*-4-*gamma*	372-*c*-7-*alfa*	19,80 (*)	
29.35-*c*-4-*teta*	372-*c*-7-*zeta*	17 — (*)	
29.35-*c*-5	372-*c*-8	16,20 (*)	
29.35-*c*-6	372-*c*-9	36 — (*)	
29.35-*c*-8	372-*c*-11	19,80 (*)	
29.35-*c*-9	372-*c*-12	19,80 (*)	
29.35-*c*-10	372-*c*-13	12 — (*)	
29.35-*c*-11	372-*c*-14	19,80 (*)	
29.35-*c*-12	372-*d*-1	16,20 (*)	
29.35-*c*-13	372-*d*-2	18,90 (*)	
29.35-*c*-14	372-*d*-3	16,20 (*)	
29.35-*c*-15,16	372-*d*-4,5	18,90 (*)	
29.36-*b*	371-*d*-2-*alfa* 372-*c*-15 372-*d*-6 373-*a*-8	24,30 (*)	
29.36-*c*-*d*	371-*d*-2-*beta*-*gamma*	17 — (*)	
29.37-*a*-2	376-*a*-2-*beta*	24,30 (*)	
29.37-*a*-3	368-*f*-10	19,80 (*)	
29.37-*b*-1	372-*c*-1	18 — (*)	
29.38-*a*-2-*alfa*	363-*b*-3-*alfa*	16,20 (*)	
29.38-*a*-3 29.38-*b*	374-*a*-1-*beta*	11,70 (*)	
29.38-*a*-9	374-*a*-2-*delta*	19,80 (*)	
29.39-*d*	374-*b*-4	16,20 (*)	
29.40-*a*	374-*c*-1	14,40 (*)	
29.40-*c*	374-*c*-3	14,40 (*)	
ex 29.41-*c*	ex 375-*d*-3	11 — (*)	Solo per glicirrizina e glicirrizinati.
29.42-*c*-3-*alfa*	375-*c*-3-*alfa*	6,30 (*)	
29.42-*c*-4	375-*c*-4	17 — (*)	
ex 29.42-*c*-7	ex 375-*c*-7	10,80 (*)	Solo per emetina e suoi sali; teobromina greggia o raffinata (base di teobromina).
ex 29.43-*a*	ex 376-*b*-1	27 — (*) col minimo di lire 72 (*) per kg netto	Solo per amidio farmaceutico F.U.
29.44-*a*	376-*d*-1	27,90 (*)	
29.44-*c*	376-*d*-3	22,50 (*)	
29.45-*b*	376-*e*	20 — (*)	
30.01-*a*	390-*a*	10,80 (*)	
30.01-*b*	390-*b*	14,40 (*)	
30.01-*c*	ex 394-*b*-9	16,20 (*)	
30.02-*b*	391 ex 394-*a*	16,20 (*)	
30.03-*a*-4-*beta*	394-*a*-2	27,90 (*)	
30.03-*b*-4-*alfa*	394-*b*-1	16,20 (*)	
30.03-*b*-4-*beta*	394-*b*-2	16,20 (*)	
30.03-*b*-4-*delta*	394-*b*-4	16,20 (*)	
30.03-*b*-4-*epsilon*	394-*b*-5	16,20 (*)	
30.03-*b*-4-*teta*	394-*b*-9	16,20 (*)	
31.02-*a*-2	466-*a*-2	9 — (*)	
31.02-*b*	466-*b*	9 — (*)	
31.02-*c*-2	ex 341-*a*	16,20 (*)	Solo per quello con tenore in azoto superiore a 34 per cento.
31.02-*d*	466-*d*	9 — (*)	
31.02-*e*	466-*e*	9 — (*)	
31.02-*f*	466-*f*	9 — (*)	
31.02-*g*	466-*g*	9 — (*)	
ex 31.02-*h*	ex 466-*h*	9 — (*)	Solo per nitrato di calcio e di magnesio.
31.05-*a*-1-*alfa*	ex 469-*a*-1	8,10 (*)	Solo per i fosfati di ammonio.
31.05-*a*-1-*beta*	469-*a*-2	9 — (*)	
31.05-*b*	471	16,20 (*)	
32.01-*b*	405-*b*	11,70 (*)	
32.01-*c*	405-*c*	11,70 (*)	
32.01-*e*	405-*d*	11,70 (*)	
32.02-*a*	406-*a*	14,40 (*)	
32.02-*b*	406-*b*	10,80 (*)	
32.03-*a*	407	11,70 (*)	
32.03-*b*-1	408-*a*	10,80 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
32.03-b-2	408-b	10,80 (*)	Solo per concentrati enzimatici, per la fabbricazione dei maceranti artificiali.
32.04-a-1	ex 409-a	11,70 (*)	
32.04-a-5	409-e	3,60 (*)	Solo per il catecu'.
		11,70 (*)	
32.04-a-2 32.04-a-3 32.04-a-4 32.04-a-6	409-b 409-c 409-d 409-f	10,80 (*)	
32.04-b	410	10,80 (*)	
32.05-a-1	411-a	18 — (*)	
32.05-a-3	411-c	18 — (*)	
32.05-a-2	411-b	18 — (*)	
32.05-a-4	411-d	18 — (*)	
32.05-a-5	411-e	18 — (*)	
32.05-a-6	411-f	18 — (*)	
32.05-a-7	411-g	18 — (*)	
32.05-a-8	411-h	18 — (*)	
32.05-a-9	411-i	18 — (*)	
32.05-a-10-beta	411-k-2	16,20 (*)	
ex 32.05-a-11	ex 411-l	18 — (*)	Escluse quelle presentate in preparazioni previste dalla Nota legale 3 del Capitolo.
32.05-b	ex 411-l	19 — (*)	
32.06-a	419-b	16,20 (*)	
32.06-b-2	413-b	18 — (*)	
32.07-a-1-alfa	ex 420	18,90 (*)	
32.07-a-1-beta	ex 419-b	16,20 (*)	
32.07-a-2-beta-I	412-a-2	10,80 (*)	
32.07-a-2-beta-II	412-c	11,70 (*)	
32.07-a-2-beta-III	412-d	16,20 (*)	
32.07-a-2-beta-VI	412-g	16,20 (*)	
32.07-a-2-beta-VII	412-h	16,20 (*)	
32.07-a-2-beta-IX	412-m	16,20 (*)	
ex 32.07-a-2-beta-XI	ex 412-n	11 — (*)	Solo per rosso di molibdato.
32.07-b	ex 389	12 — (*)	
32.08-a-4	414	16,20 (*)	
32.08-b-3	415	19,80 (*)	
32.09-a	ex 416	19 — (*)	
ex 32.09-b	ex 418	27,90 (*)	Esclusi i pigmenti macinati ad olio.
32.09-c-2	ex 420	18,90 (*)	
32.09-c-3	ex 419-b	17 — (*)	
32.09-d-1	419-a	18,90 (*)	
32.09-d-2	ex 419-b	16,20 (*)	
32.11	421	17 — (*)	
32.12	422	14,40 (*)	
32.13-a-2	423-a-2	17 — (*)	
32.13-b	423-b	16,20 (*)	
33.01-a-1	424-a-1	22,50 (*)	
33.01-a-2	424-a-2	11,70 (*)	
33.01-a-3	ex 382-a	5,40 (*)	
33.01-a-4	424-a-3	6,30 (*)	
33.01-b-1	424-b-1	22,50 (*)	
33.01-b-2	424-b-2	10 — (*)	
33.01-c	426	8,10 (*)	
33.02	425	16,20 (*)	
33.04-a	ex 424	11,70 (*)	
33.04-b	427	Lire 1350 (*) Kg. n. + 4,50 % (*) - ovvero Lire 1980 (*) Kg. n. + 3,60 % (*)	
33.05	429	12 — (*)	
ex 33.06-a-2	ex 431-d-2	20 — (*)	Solo per creme da barba.
ex 33.06-a-2	ex 431-d-2	18,90 (*)	Solo per schampoings profumati.
34.01-a	431-b	17 — (*)	
34.01-b-2	431-c-2	18,90 (*)	Saponi da toeletta o da profumeria, esclusi quelli da barba.
34.01-c-2	431-d-2	20 — (*)	Solo per i saponi da barba.
34.02-a-1	ex 431-a	16,20 (*)	Solo per i saponi naftenici.
34.02-a-3	433-b	17 — (*)	
34.03	434	10,80 (*)	
34.04-b	436	14,40 (*)	
34.05-a	437	16,20 (*)	
34.05-b-1	794	16,20 (*)	
34.05-b-2-alfa	ex 438-a	16,20 (*)	
35.01-b	446-a	11,70 (*)	

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
35.01-*c*	ex 446-*c*	11,70 (*)	
35.02-*a*	443-*a*	11,70 (*)	
35 02-*b*-1	443-*b*-1	11,70 (*)	
35 02-*b*-2	443-*b*-2	6,30 (*)	
35 02-*c*	ex 446-*c*	12 — (*)	
35.03-*b*	ex 446-*c*	12 — (*)	
35.03-*d*	449-*a*	11,70 (*)	
35.04-*a*-*b*-*c*	444 ex 446-*b*-*c*	12 — (*)	
35.05-*a*	448	27,90 (*)	
35 05-*b*	450-*c*	24,30 (*)	
35.06-*a*-2	450-*b*	19 — (*)	
35 06-*a*-4	452-*b*	14 — (*)	
35.06-*b*	453	18,90 (*)	
36.01-*a*	455-*a*	14,40 (*)	
36.01-*b*	455-*b*	22,50 (*)	
36.02	456	19,80 (*)	
36.03	457	16,20 (*)	
36.04	458	36 — (*)	
ex 36.05	ex 459	16,20 (*)	Solo per articoli per fuochi artificiali, presentati sotto forma di fiammiferi accendibili per sfregamento; e stoppini paraffinati in striscie o a sezione rotonda per accenditori o per accendere lampade da minatori.
36.06	460	16,20 (*)	
36.07	461	16,20 (*)	
38 01-*a*	221-*b*	8,10 (*)	
38.01-*b*	ex 389	11,70 (*)	
38 02-*a*	386-*a*-1-*alfa*	16,20 (*)	
38.02-*b*	386-*a*-1-*beta*	8,10 (*)	
38.03-*a*	386-*a*-2	16,20 (*)	
38.03-*b*	386-*b*	19,80 (*) 16,20 (*)	Solo per terre decoloranti attiva. —
38.04	ex 389	11,70 (*)	
ex 38.05	ex 388-*bis*	6,30 (*)	Solo per tallol grezzo.
38.07-*a*	382-*a*	5,40 (*)	
38.07-*b*	382-*c*	8,10 (*)	
38 08-*b*-1	ex 431-*a*	16,20 (*)	
38 08-*b*-2	ex 389	11,70 (*)	
38.08-*c*	383	11,70 (*)	
38 09-*b*	ex 363-*a*-1-*alfa*	16,20 (*)	
38 10-*a*	384-*a*	11,70 (*)	
38.10-*b*	384-*b*	10,80 (*)	
38.11-*b*	ex 290	27 — (*)	
38.11-*d*-1	380-*b*-1	14,40 (*)	Esclusi quelle a base di zolfo.
38 11-*d*-2-*alfa*	ex 380-*b*-2-*alfa*	8,10 (*)	
38 11-*d*-2-*beta*	380-*b*-2-*beta*	16,20 (*)	
38.12-*a*	ex 450-*c*	24,30 (*)	
ex 38.13	ex 389	11,70 (*)	Escluse le preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti.
38.14-*a*	ex 373-*d*-1	40,50 (*)	
38.15	388	18,90 (*)	
38.16	ex 389	11,70 (*)	
38 19-*a*	368-*c*-1	6,30 (*)	
38 19-*b*	ex 368-*c*-4	14,40 (*)	
38.19-*c*	368-*c*-2	14,40 (*)	
38.19-*d*	ex 433-*a*	12 — (*)	
38.19-*g*	363-*a*-1-*delta*-I	8,10 (*)	
38.19-*n*	ex 268-*a*	8,10 (*)	
ex 38.19-*r*	ex 389	12 — (*)	Solo per scambiatori di joni a base di carbone o di sostanze minerali naturali rigenerate; per cementi, malte e composizioni simili refrattarie; per ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas; per composizioni in pasta per elettrodi a base di sostanze carboniose; per preparazioni assorbenti per completare il vuoto in tubi o valvole elettriche; per mescolanze non agglomerate di carburi metallici.

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950 n 442 e successive aggiunte e modificazioni	Dazio sul valore %	
40.07-*a*-1	514-*a*	18 — (*)	
40.07-*a*-2	514-*b*	16,20 (*)	
41.01-*b*-2-*alfa*	473-*b*-1	3,60 (*)	
41.03-*a*-2-*alfa*	477-*b*-1	10,80 (*)	
41.03-*a*-1-*beta*	477-*a*-2	10,80 (*)	
41.03-*a*-2-*gamma*	477-*b*-3	10,80 (*)	
41.04-*a*-2-*alfa*	478-*b*-1	10,80 (*)	
41.04-*a*-2-*beta*-I	478-*b*-2-*alfa*	10,80 (*)	
41.04-*a*-2-*beta*-II	478-*b*-2-*beta*	11,70 (*)	
ex 41.08-*a*	ex 872-*b*	18 — (*)	Limitatamente a quelli metallizzati con argento o oro.
	ex 872-*d*		
41.08-*b*-1-*alfa*	480-*d*-1	14,40 (*)	
41.08-*b*-1-*beta-gamma*	480-*d*-2-3		
41.08-*b*-2	481-*e*		
41.08-*b*-3	482-*e*	15,30 (*)	
41.01-*b*-4	483-*b*		
41.08-*b*-5	484-*c*		
44.14-*a*	ex 534	10 — (*)	
44.14-*b*	542	14,40 (*)	
44.15	573	16,20 (*)	
53.04-*a*	649	3,60 (*)	
74.02	927	2,70 (*)	

Il Ministro per le finanze
PRETI

TABELLA *B*

Voci della nuova tariffa dei dazi doganali basata sulla nomenclatura di Bruxelles	Voci della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n 442 e successive aggiunte e modificazioni	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
04.01-*b*	28	Crema di latte, fresca o pastorizzata, non concentrata nè dolcificata	16,20 (*)
ex 04.02-*a*	ex 29	Latte e crema di latte, non zuccherati, conservati o concentrati allo stato solido	16,20 (*)
ex 08 01-*b*-1	ex 70-*a*	Datteri (esclusi quelli allo stato greggio, in imballaggi di peso lordo superiore a kg 15, per essere sottoposti a disinfezione ecc), importati in imballaggi di contenuto netto	
		fino a 1 kg.	12 — (*)
		superiore a kg 10	11,70 (*)
08.03-*b*-2	ex 72-*b*	Fichi secchi, in imballaggi del peso lordo:	
		fino a 1 kg	16,20 (*)
		superiore a 1 kg	11,70 (*)
08.04-*b*-2	73-*b*	Uve secche:	
		di Corinto	14,40 (*)
		altre	16,20 (*)
	116-*c*	Carrube fresche o secche:	
12 08-*a*-1		intere	8,10 (*)
12.08-*a*-2		frantumate o polverizzate	9 — (*)
15.17-*b*	142	Paste di saponificazione	8,10 (*)
17.03-*b*	ex 162	Melazzo (escluso quello per usi agevolati), altro . .	32,40 (*)

Il Ministro per le finanze
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. 1103.

Applicazione della prima riduzione daziaria prevista dal Trattato istituente la Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sulle merci importate dagli Stati membri della Comunità economica europea sono riscossi i dazi doganali applicati al 1° gennaio 1957, ridotti del 10 %.

Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal « certificato per la circolazione delle merci », rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformità alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunità economica europea, riprodotta in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per le merci importate nelle condizioni di cui all'articolo 1 sono tuttavia riscossi i dazi entrati in vigore dopo il 1° gennaio 1957 qualora questi ultimi risultino inferiori a quelli applicati a tale data, ridotti del 10 %.

Art. 3.

Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, la Francia ed i Paesi Bassi, associati alla Comunità economica europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1 e 2, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità dei Paesi e Territori di esportazione e risultino spedite dall'origine con destinazione diretta per l'Italia.

Art. 4.

I dazi ridotti secondo la percentuale indicata nell'articolo 1, sono arrotondati in difetto alla prima cifra decimale.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1958, n. 81, concernenti il regime daziario applicabile ad alcuni prodotti siderurgici.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI — FERRARI AGGRADI — BO — COLOMBO — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 157. — RELLEVA

Decisione relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle merci fra gli Stati membri, in applicazione delle norme del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

LA COMMISSIONE
DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Viste le norme del Trattato e, in particolare, quelle di cui agli articoli 9 et 10, par. 2, comma 1;

Considerando che l'istituzione di un certificato comune è il metodo più adatto ad assicurare un efficace controllo amministrativo, pur evitando, nello stesso tempo, l'imposizione di inutili formalità a carico del commercio;

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE
NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 1.

Per l'applicazione della seguente decisione, si deve intendere per:

a) *Trattato*: il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e i documenti allegati, firmati a Roma il 25 marzo 1957;

b) *Stati membri*:

il Regno del Belgio;

la Repubblica federale tedesca e il Land di Berlino;

la Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, algerini, della Guadalupa, della Martinica, della Guyana, della Réunion);

la Repubblica italiana;

il Granducato del Lussemburgo;

il Regno dei Paesi Bassi in Europa;

i territori europei, le cui relazioni esterne sono assunte da uno dei suindicati Stati.

c) *Merci in libera pratica*: le merci provenienti da Paesi terzi per le quali, in uno Stato membro, siano state adempiute le formalità d'importazione, riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili, e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

d) *Merci ottenute sotto il regime del traffico di perfezionamento*: le merci ottenute, in uno Stato membro, con l'impiego parziale o totale di prodotti che non sono stati sottoposti al pagamento dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente loro applicabili in tale Stato membro, ovvero ottenuti con l'impiego di prodotti ammessi al beneficio del ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Articolo 2.

Le merci esportate da uno Stato membro possono fruire — all'importazione in un altro Stato membro e nelle condizioni e secondo il ritmo previsti dal Trattato — dell'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'importazione, nonchè delle misure di effetto equivalente, quando:

a) siano originarie da detto Stato membro e non rientrino fra quelle contemplate alla seguente lettera *c*); ovvero, quando, *in tale Stato membro*,

b) si trovino in libera pratica;

ovvero:

c) siano state ottenute sotto il regime del traffico di perfezionamento, alla condizione che i prodotti dei Paesi terzi in dette merci eventualmente incorporati abbiano soddisfatto le prescrizioni stabilite dalla Commissione in esecuzione dell'art. 10, paragrafo 2, comma 2 del Trattato;

ovvero:

d) siano state originariamente importate da un altro Stato membro, e abbiano ottemperato — all'atto dell'esportazione da questo — alle condizioni indicate alle lettere *a*), *b*) o *c*) del presente articolo.

Articolo 3.

Non sono considerate in libera pratica, a norma degli articoli 1 e 2 della presente decisione, le merci riesportate dai Paesi del Benelux, dalla Francia o dall'Italia verso un altro Stato membro, che in precedenza siano state importate in tali Stati col beneficio di un regime particolare e che risultino originarie o provenienti:

a) dal Surinam e dalle Antille olandesi, per quanto riguarda i Paesi del Benelux;

b) dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia, dal Laos, dagli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi, per quanto riguarda la Francia;

c) dalla Libia, per quanto riguarda l'Italia.

Articolo 4.

Fatta riserva per le eccezioni previste al seguente art. 8, la prova che le merci si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 2 è fornita mediante un certificato di circolazione rilasciato in conformità alle disposizioni stabilite nei successivi articoli 5 a 7.

Articolo 5.

Il certificato di circolazione deve essere redatto, secondo il modello allegato alla presente decisione, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro esportatore. Detto certificato dovrà essere riprodotto su carta bianca collata per scritture, del peso minimo di grammi 64 al m², ed il suo formato sarà di cm. 21 × 27/30, circa. Inoltre, sulla prima pagina dovrà portare impressa una diagonale di colore azzurro, tracciata dall'angolo inferiore sinistro a quello superiore destro.

Articolo 6.

Il certificato di circolazione da esibire all'atto dell'esportazione delle merci per le quali viene richiesto, dovrà essere vistato, se riconosciuto regolare, dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore e da queste tenuto a disposizione dell'esportatore stesso a partire dal momento in cui l'esportazione risulterà effettivamente avvenuta o, comunque, certa.

Articolo 7.

Nello Stato membro di destinazione, il certificato di circolazione viene presentato alle autorità doganali secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente in tale Stato.

Dette autorità doganali hanno facoltà di richiedere una traduzione del certificato. Esse possono altresì esigere che la dichiarazione di importazione sia integrata da una nota comprovante che le merci si trovano nelle condizioni richieste per beneficiare delle disposizioni del Trattato.

Articolo 8.

Si considerano soddisfatte le condizioni indicate nel succitato art. 2, senza che occorra presentare un certificato di circolazione, per i seguenti casi:

a) all'importazione di oggetti sottoposti a dazio doganale contenuti nei bagagli e dichiarati a seguito dei viaggiatori, sempre che non sussista alcun dubbio sulla autenticità di detta dichiarazione e a condizione che tali oggetti non siano destinati al commercio e che il loro valore complessivo non superi, espresso in moneta nazionale, le 200 unità di conto U.E.P.;

b) per le spedizioni effettuate a mezzo posta (ivi compresi i pacchi postali), in partenza da uno Stato membro, alla condizione che nessuna indicazione contraria figuri sull'imballaggio o sui documenti che l'accompagnano.

Articolo 9.

Gli Stati membri dovranno applicare la presente decisione a partire dal 1° gennaio 1959.

Fatto a Bruxelles il 4 dicembre 1958

Per la Commissione:
Il Presidente: firmato HALLSTEIN

Il Ministro per le finanze
PRETI

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

Certificato per la circolazione delle merci	**Warenverkehrsbescheinigung**
Certificat de circulation des marchandises	**Certificaat inzake goederenverkeer**

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto,

. . . .

(cognome e nome, o ragione sociale, indirizzo completo dell'esportatore)

esportatore delle merci appresso indicate, dichiara che le merci stesse si trovano in . . . . nelle con-
(paese di esportazione)
dizioni richieste per l'ottenimento del presente certificato (1).

Luogo di carico: . . . .

. . . . . ., li . . . . . 19 . .

(menzione facoltativa Invio n. . del . . . 19 . . a destinazione di	. . . . (firma dell'esportatore)

(1) Vedere le note appresso indicate.

VISTO DELLA DOGANA DEL PAESE D'ESPORTAZIONE

Il sottoscritto funzionario della dogana certifica di aver verificato, sulla scorta dei documenti presentati, l'esattezza della dichiarazione che precede.

Documenti d'esportazione (N° e data) . . . . . .

. . . . . ., li 19

Timbro della Dogana

. . . . . .

(firma del funzionario)

Condizioni per il rilascio del certificato di circolazione

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I della parte seconda del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, il certificato di circolazione può essere rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione per le merci rientranti in una delle seguenti categorie:

a) merci originarie dello Stato membro d'esportazione oltre a quelle considerate alla successiva lettera *c*),

b) merci provenienti da Paesi terzi per le quali nello Stato membro d'esportazione siano state adempiute le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente imponibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse,

c) merci ottenute sotto il regime del traffico di perfezionamento, purchè per i prodotti provenienti da Paesi terzi e eventualmente compresi nelle merci stesse siano state osservate le disposizioni determinate dalla Commissione in esecuzione dell'art. 10, paragrafo 2, comma 2, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

d) merci originariamente importate da un altro Stato membro le quali, all'atto dell'esportazione da quest'ultimo, si trovavano nelle condizioni di una delle categorie *a*), *b*), *c*), sopracitate.

CAMPO D'APPLICAZIONE
DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Sempre che trattisi di prodotti rispondenti alle condizioni sopraindicate, il certificato di circolazione può essere rilasciato se l'esportazione è effettuata da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo 1, quali Stati membri si intendono:

il Regno del Belgio,
la Repubblica federale tedesca ed il Land di Berlino;
la Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, algerini, della Guadalupa, della Martinica, della Guiana, della Réunion),
la Repubblica italiana;
il Granducato del Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi in Europa,
i territori europei le cui relazioni esterne siano di competenza di uno dei succitati Stati.

3. Il certificato di circolazione non può essere rilasciato per le merci riesportate dai Paesi del Benelux, dalla Francia e dall'Italia in un altro Stato membro se tali merci vi sono state primitivamente importate con il beneficio d'un regime particolare ed erano originarie e provenienti:

a) dal Surinam e dalle Antille olandesi, per quanto concerne i Paesi del Benelux;

b) dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia, dal Laos, dagli « Stabilimenti » francesi del Condominio delle Nuove Ebridi, per quanto concerne la Francia,

c) dalla Libia, per quanto concerne l'Italia.

REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE
DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Il certificato di circolazione è redatto nella lingua dello Stato membro d'esportazione o in una delle lingue di tale Stato. Esso deve essere compilato con la macchina da scrivere o a mano; in quest'ultimo caso, deve essere riempito in stampatello con inchiostro o con matita indelebile. Non deve presentare nè cancellature nè aggiunte.

2. Ogni articolo indicato nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente al disotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Negli spazi in bianco deve essere tracciata una riga in maniera che essi risultino inutilizzabili.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali con esattezza sufficiente a consentirne l'identificazione.

4. L'esportatore o il trasportatore possono completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione con la menzione del documento di trasporto.

Numero d'ordine	Colli (1)		Descrizione delle merci	Peso lordo (kg.) od altra misura hl., m³, ecc.	*Osservazioni*
	Marche e numeri	Numero e natura			

Numero totale dei colli (da scrivere in lettere) . . . .
e quantità totali (da scrivere in lettere) . . . .

(1) Per le merci alla rinfusa, menzionare il numero d'ordine, secondo i casi, il nome del natante, il numero del vagone, o dell'autocarro.

Il Ministro per le finanze
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. **1104**.

Norme di applicazione del Trattato istituente la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità europea della energia atomica ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunità europea della energia atomica, sono ammesse in esenzione da dazi doganali e da ogni restrizione quantitativa, a condizione che siano accompagnate dal « certificato di libera pratica » rilasciato dalle Autorità doganali del territorio di esportazione in conformità alle norme di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

Per le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunità europea dell'energia atomica, che non sono accompagnate dal certificato di libera pratica o che sono importate da territori non appartenenti a tale Comunità, debbono essere riscossi i dazi della tariffa comune indicati nello allegato stesso.

Art. 3.

Fino al 1° gennaio 1964, i dazi di cui all'art. 2 sono applicati per le seguenti merci nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse:

ex 84.14 - Forni appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati . . . . 7 %

ex 84.17 - Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati . . . . 7 %

ex 84.18 - Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati . . 7 %

ex 84.44 - Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati . . 7 %

ex 84.45 - Macchine utensili appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.) . . . . . . 7 %

ex 84.59 - Macchine, apparecchi e congegni meccanici appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) . . . . 7 %

ex 85.11 - Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie mediante induzione o mediante perdite dielettriche, appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati . . . . 7 %

ex 85.22 - Macchine ed apparecchi elettrici appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati . . . 7 %

= Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce della sezione XVI della tariffa, qualunque sia la voce dei capitoli 84 e 85 nella quale essi sono da classificare . . . . 7 %

Art. 4.

Fino al 1° gennaio 1962, l'applicazione dei dazi di cui all'art. 2 è sospesa per le seguenti merci:

ex 28.51 - Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000.

ex 84.59 - Reattori nucleari.

Art. 5.

Fino al 1° gennaio 1964, l'applicazione dei dazi di cui all'art. 2 è sospesa per le seguenti merci:

ex 84.17 - Apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000.

ex 84.18 - Macchine ed apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio.

ex 84.18 - Macchine ed apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000.

ex 84.59 - Macchine, apparecchi e congegni meccanici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000.

ex 85.22 - Macchine ed apparecchi elettrici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1:5.000.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 158 — RELLEVA

ALLEGATO 1

Numero di tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Dazi della tariffa comune %
ex 26.01	Minerali di uranio e pechblenda con un tenore di uranio superiore al 5% in peso	0
ex 26.01	Monazite, urano-torianite ed altri minerali di torio, con un tenore in torio superiore al 20% in peso . .	0
ex 28.50	Elementi chimici radioattivi:	
	I) uranio arricchito con plutonio	0
	II) plutonio	0
ex 28.50	Isotopi radioattivi naturali: uranio arricchito con uranio 235 . .	0
ex 28.50	Isotopi radioattivi artificiali:	
	I) torio arricchito con uranio 233	0
	II) uranio 233	0
	III) altri	0

Numero di tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Dazi della tariffa comune %
ex 28.50	Composti inorganici od organici:	
	I) dell'uranio 233	0
	II) dell'uranio arricchito con composti organici od inorganici dell'uranio 235	0
	III) del plutonio	0
	IV) leghe contenenti plutonio	0
	V) leghe contenenti uranio arricchito con uranio 235 o con uranio 233	0
	VI) degli altri isotopi radioattivi artificiali	0
ex 28.51	Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante), miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1 5 000	10
ex 28.52	Sali ed altri composti inorganici od organici anche miscelati fra loro:	
	I) dell'uranio	0
	II) dell'uranio	0
	III) miscele dei composti del torio e dell'uranio	0
ex 78 06	Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiale radioattivo	12
ex 81.04	Uranio e torio	
	I) greggi, cascami e rottami	0
	II) lavorati	
	a) barre, profilati, fili, lamiere, fogli o nastri	0
	b) altri	2
ex 84.14	Forni appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	11
ex 84.17	Apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante), delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1 5 000	11
ex 84.17	Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	11
ex 84.18	Macchine ed apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio	5
ex 84.18	Macchine ed apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante), delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1 5 000	11
ex 84.18	Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	11
ex 84.22	Manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili « a mano libera », appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive	8
ex 84.44	Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	11
ex 84.45	Macchine utensili appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.)	11
ex 84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante), delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto tra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1 5 000	11
ex 84 59	Reattori nucleari	10
ex 84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.)	11
ex 85.11	Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie mediante induzione o mediante perdite dielettriche, appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	11
ex 85.22	Macchine ed apparecchi elettrici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante), delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi del deuterio e quello di atomi di idrogeno è superiore a 1 5 000	11
ex 85 22	Macchine ed apparecchi elettrici appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	11
ex 86.07	Carri e vagoncini appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	10
ex 86.08	Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi	10
ex 87.02	Autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	10
ex 87.07	Autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	10
ex 87.14	Rimorchi e semirimorchi appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	10
ex 87.14	Altri veicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività	10
—	Le macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in una qualsiasi voce della sezione XVI della Tariffa, sono assoggettati al dazio dell'11%, qualunque sia la voce dei capitoli 84 e 85 nella quale essi sono da classificare.	

Il Ministro per le finanze
PRETI

ALLEGATO 2

1. Definizioni:

a) *Trattato*: Il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e gli Atti allegati, firmati a Roma il 25 marzo 1957;

b) *Territori ai quali si applica il Trattato*:

il Regno del Belgio,

la Repubblica Federale di Germania e la Zona di Berlino,

la Repubblica Francese (dipartimenti metropolitani, algerini, della Guadalupa, della Martinica, della Guiana, della Riunione),

la Repubblica Italiana,

il Granducato di Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi in Europa,

l'Africa occidentale francese comprendente:

il Senegal, il Sudan, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, la Nigeria e l'Alto Volta;

l'Africa equatoriale francese comprendente:

il Medio Congo, l'Ubanghi Ciari, il Ciad e il Gabon;

Saint Pierre e Miquelon, l'Arcipelago delle Comore,

Madagascar e sue dipendenze, la Somalia francese,

la Nuova Caledonia e sue dipendenze, gli « Stabilimenti » francesi d'Oceania (Polinesia francese), le Terre australi e antartiche,

la Repubblica autonoma del Togo,

il Territorio del Cameroun sotto amministrazione francese,

la Repubblica della Guinea,

il Congo Belga e il Ruanda Urundi,

la Somalia sotto amministrazione italiana,

la Nuova Guinea olandese,

i territori europei per i quali uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

2. Per i prodotti contemplati nell'allegato 1 al presente decreto, che sono importati da uno dei territori ai quali si applica detto Trattato (territorio d'esportazione) in un altro di detti territori (territorio d'importazione) è abolito ogni dazio ed ogni restrizione quantitativa, allorquando tali prodotti appartengono ad una delle categorie sottoindicate:

a) prodotti originari del territorio d'esportazione non soggetti a dogana per quanto riguarda i dazi e le tasse d'effetto equivalente, previo adempimento, ove occorra, delle formalità d'importazione e che non beneficiano di un ristorno totale o parziale di detti dazi o tasse;

b) prodotti originariamente importati da un altro territorio dove il Trattato è applicabile, e che al momento dell'esportazione rientravano nella categoria *a*) succitata.

3. Il fatto che un prodotto rientra in una delle categorie indicate al paragrafo 2) è attestato da un certificato di libera pratica rilasciato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 a 7 qui sotto indicati.

4 Il certificato di libera pratica è stabilito conformemente all'unito formulario. Esso è redatto in una delle lingue della Comunità.

Il formato del certificato è di 21 × 27 o 30 cm. circa. La carta da utilizzarsi è bianca, del tipo per scrittura e di un peso minimo di 64 grammi mq. La prima pagina contiene una linea diagonale blu che va dall'angolo sinistro inferiore all'angolo destro superiore.

5. Nel territorio d'esportazione, il certificato di libera pratica è presentato all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce, e, se riconosciuto regolare, è vistato dalle autorità doganali e resta a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale è stata effettuata o assicurata.

6. Nel territorio di importazione il certificato di libera pratica è sottoposto alle autorità doganali secondo le modalità previste dalla regolamentazione di questo territorio.

Dette autorità doganali hanno facoltà di esigere una traduzione del certificato in oggetto.

7. Il certificato di libera pratica è rilasciato per i prodotti che saranno dichiarati alla dogana per l'esportazione a decorrere dal 15 dicembre 1958.

D. D. EURATOM 1.

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
EUROPESE GEMMENSCHAP VOOR ATOMENERGIE
EUROPAEISCHE ATOMGEMEINSCHAFT
(EURATOM)

Certificat de libre pratique — **Freiverkehrsbescheinigung**
Certificaat van vrij verkeer — **Certificato di libera pratica**

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto . . . .
(cognome e nome, o ragione sociale, indirizzo completo dell'esportatore)
esportatore delle merci sotto indicate, dichiara che le merci stesse si trovano in . . . .
(paese di esportazione)
nelle condizioni richieste per la concessione del presente certificato (1)

Luogo di carico . . . .

. . . . . . , il . . . .

. . . .
(firma dell'esportatore)

(1) Vedere le note sotto indicate.

VISTO DELLA DOGANA DEL PAESE D'ESPORTAZIONE

Il sottoscritto funzionario delle dogane certifica di aver verificato, in base ai documenti presentati, l'esattezza della dichiarazione che precede.

Documento d'esportazione (N. e data) . . . .

. . . . . . , il . . . .

Timbro dell'Ufficio della Dogana

. . . .
(firma del funzionario)

Condizioni per il rilascio del certificato di libera pratica

Un certificato di libera pratica viene rilasciato dalle autorità doganali del territorio di esportazione per i prodotti contemplati negli elenchi *A*-1 e *A*-2 dell'allegato IV del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) originari di uno dei territori ai quali si applica il Trattato stesso, e inclusi in una delle categorie sotto indicate.

a) prodotti originari di detto territorio al quale si applica il Trattato, non soggetti a dogana per quanto riguarda dazi o tasse d'effetto equivalente, previo adempimento, ove occorra, delle formalità d'importazione, e che non beneficiano di un ristorno totale o parziale di detti dazi o tasse,

b) prodotti originariamente importati da un altro territorio nel quale è applicabile il Trattato, che, all'atto della esportazione da quest'ultimo, rientravano nella categoria *a*) di cui sopra.

CAMPO D'APPLICAZIONE
DEL CERTIFICATO DI LIBERA PRATICA

Semprechè si tratti dei prodotti sopra indicati, un certificato di libera pratica viene rilasciato nei territori sotto indicati quando l'esportazione è effettuata a destinazione di un altro di detti territori:

a) territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana e del Regno dei Paesi Bassi,

b) territori della Repubblica federale di Germania, e della Zona di Berlino, del Granducato di Lussemburgo,

c) territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno degli Stati citati nel paragrafo *a*) di cui sopra, ai quali viene applicato o verrà applicato il Trattato, e i territori europei per i quali uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

NORME DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE
DEL CERTIFICATO DI LIBERA PRATICA

1 Il certificato di libera pratica deve essere redatto in una delle lingue degli Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica Esso deve essere compilato a macchina o a mano, in quest'ultimo caso deve essere riempito a stampatello con inchiostro o con matita indelebile

Non deve presentare nè cancellature nè aggiunte

2 Ogni merce indicata, sul certificato deve essere preceduta da un numero d'ordine Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale

Gli spazi in bianco devono essere tratteggiati in modo da risultare inutilizzabili.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione

4 L'esportatore o il trasportatore possono completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione con la menzione del documento di trasporto.

Numero d'ordine	Colli (1)		Descrizione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m³, ecc.)	*Osservazioni*
	Marche e numeri	Numero e natura			
...	....	....	....	....	....
..	....	....	....	....	....
..	....	....	....	....	....
..	....	....	....	....	....
...	....	....	....	....	....
..	....	....	....	....	....
..	....	....	....	....	....
...	....	....	....	....	....
...	....	....	....	....	....
...	....	....	....	....	....
...	....	....	....	....	....
...	....	....	....	....	....
.	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....
	..	....	....	.....	....
..	....	....	....	....	....

Numero totale dei colli (da scrivere in lettere) . . . . . .
e quantità totale (da scrive in lettere) . . . .

(1) Per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo i casi, il nome, il numero del vagone o dell'autocarro.

Il Ministro per le finanze
PRETI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6151473) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.